

STATUTO

DENOMINAZIONE E SCOPO - SEDE - OGGETTO - DURATA - DOMICILIO

DEI SOCI

Articolo 1

Deminazione e scopo

La società è unipersonale e si denomina - "PUGLIA SVILUPPO S.P.A."

La società ha per oggetto esclusivo le attività definite nel successivo articolo 3 unicamente in favore, per conto e su richiesta del socio unico Regione Puglia. In ogni caso, almeno l'80% (ottanta per cento) del fatturato della società deve essere effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Socio unico e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara.

Ai sensi dell'articolo 13 Legge 248/2006 e ss.mm.i.i. la società non può esplicare attività e compiere operazioni inerenti, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale mediante partecipazioni in società o enti, ad eccezione di quelle inerenti l'attività di assunzione di

partecipazioni, disciplinata dal Testo Unico di cui al D.Lgs.

1° settembre 1993, n.385.

Articolo 2

Sede

La società ha sede nel Comune di Modugno (BA). L'organo amministrativo, previa approvazione del Socio unico, può istituire e sopprimere unità locali compatibilmente con le leggi vigenti.

Articolo 3

Oggetto

1. La Società ha per oggetto lo svolgimento di attività tutte riconducibili alla gestione di servizi di interesse generale svolti per conto della Regione Puglia e in particolare:

a. la realizzazione di attività di interesse generale in favore della Regione Puglia;

b. la promozione, nel territorio della Regione Puglia, della nascita di nuove imprese e dello sviluppo delle imprese esistenti;

c. lo sviluppo della domanda di innovazione e dei sistemi locali di impresa, anche nei settori agricolo, turistico e del commercio;

d. la progettualità dello sviluppo.

2. Per il conseguimento del proprio oggetto sociale, la società potrà in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- realizzare e/o gestire, in nome e per conto della Regione

Puglia, "incubatori di impresa", presso i quali gli imprenditori possano trovare allocazione per le proprie aziende e ricevere servizi utili per lo svolgimento della propria attività;

- assumere l'incarico, per conto della Regione Puglia, di dare attuazione alle iniziative che prevedano interventi per lo sviluppo delle imprese nel territorio regionale;

- promuovere l'imprenditorialità giovanile, l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità;

- costituire e gestire fondi di capitale di rischio per l'attuazione di interventi finanziari nella forma di acquisizione di partecipazioni al capitale sociale, di prestiti obbligazionari anche convertibili, a favore di imprese costituite o costituende nella forma di società di capitali, anche avvalendosi di risorse messe a sua disposizione dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Puglia o da altri enti e amministrazioni pubbliche locali;

- favorire l'insediamento di nuove imprese nel territorio della Regione Puglia;

- fornire, su incarico della Regione Puglia, alle amministrazioni pubbliche locali supporto per la realizzazione di attività di interesse generale.

3. Nell'ambito delle attività di Direzione e controllo esercitate dalla Regione Puglia ai sensi del successivo Art.

11, e nel rispetto dei Poteri dell'Organo Amministrativo di cui all'art. 21 dello Statuto, spetta agli Amministratori compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

4. In ogni caso, è fatto espresso divieto di svolgere affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

Articolo 5

Domicilio

Il domicilio del socio, Per il suo rapporto con la società, è quello che risulta dal libro soci, su sua espressa dichiarazione.

CAPITALE - AZIONI - STRUMENTI FINANZIARI - OBBLIGAZIONI

PATRIMONI DESTINATI

Articolo 6

Capitale e azioni

Il capitale sociale è di euro 3.556.227 (tremilionicinquecentocinquantaseimiladuecentoventisette),
diviso in numero 114.717 (centoquattordicimilasettecentodiciassette) azioni nominative.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Articolo 7

Obbligazioni

La società può emettere prestiti obbligazionari non convertibili, con deliberazione adottata dall'organo amministrativo previa autorizzazione del Socio unico.

Articolo 8

Patrimoni destinati

La società può costituire, con deliberazione adottata dall'Assemblea straordinaria, patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c.

Articolo 9

Finanziamenti

La società potrà acquisire dal socio unico finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dalle conseguenti deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

Articolo 9-bis

Prestazioni diverse

Il Socio può mettere a disposizione della Società - nei limiti e con le modalità previsti dalle leggi tempo per tempo vigenti - beni e personale, per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 3.

Articolo 10

Unico Socio

1. La Regione Puglia è unico socio. I contratti della società con l'unico socio o le operazioni in favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

Articolo 11

Attività di direzione e controllo esercitate dalla Regione

Puglia

1. La Regione Puglia esercita sulla società il controllo preventivo sui seguenti atti:

- a) bilanci di previsione o budget annuale;
- b) affidamento del servizio di tesoreria;
- c) alienazione e acquisto di immobili;
- d) atti relativi alle "operazioni rilevanti" come identificate ai sensi del successivo comma 2 - lett. b.

2. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo la Giunta Regionale in particolare:

- a) esercita il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative;
- b) stabilisce i criteri per l'identificazione delle "operazioni rilevanti", definendo eventualmente anche tempi e modalità delle stesse;

c) definisce i requisiti di onorabilità e professionalità per

gli Organi di amministrazione, direzione e controllo;

d) adotta sistemi di coordinamento dei processi di budgeting

ed effettua il monitoraggio almeno semestrale della

situazione finanziaria ed economica;

e) individua gli atti, le informazioni e comunicazioni da

trasmettere ai competenti Servizi regionali per le ordinarie

attività di monitoraggio.

3. Ai fini delle ulteriori attività di controllo sulla

società la Regione Puglia:

a) effettua il monitoraggio delle attività connesse alla

vigilanza dei modelli di gestione, organizzazione e controllo

adottati dalla società controllata ai sensi del D.Lgs.

231/2001 e ss.mm.ii.;

b) verifica la conformità dell'operatività della società

controllata con la normativa di riferimento.;

c) compie, a mezzo dei competenti Servizi regionali,

periodiche verifiche finalizzate alla valutazione

dell'efficienza dell'organizzazione e dell'efficacia dei

risultati della società in relazione alle materie di

competenza.

4. La società deve indicare negli atti e nella

corrispondenza, nonché mediante iscrizione a cura degli

amministratori presso la sezione del Registro delle Imprese,

che essa è assoggettata alla direzione e controllo della

Regione Puglia.

ASSEMBLEA

Articolo 12

Competenze dell'Assemblea ordinaria

1. Sono inderogabilmente riservate alla competenza

dell'Assemblea ordinaria:

a. l'approvazione del bilancio;

b. la nomina e la revoca degli Amministratori; la nomina dei

Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e del soggetto

al quale è demandato il controllo contabile;

c. la determinazione del compenso degli Amministratori e dei

Sindaci per la durata dell'ufficio;

d. la deliberazione sulla responsabilità degli Amministratori

e dei Sindaci.

2. L'Assemblea ordinaria delibera inoltre sugli altri oggetti

attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua

competenza.

Articolo 13

Competenze dell'Assemblea straordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dal

presente statuto;

b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri

dei Liquidatori;

c. la costituzione di patrimoni destinati di cui

all'articolo 8 del presente statuto;

d. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

2. L'eventuale attribuzione all'organo amministrativo, statutariamente prevista, della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere concorrente di deliberare in materia.

Articolo 14

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno nei termini di legge.

3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.

4. E' anche ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per tele e/o per videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente

gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

5. L'avviso di convocazione deve in ogni caso indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

6. L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato al socio, da spedirsi almeno otto giorni prima dell'Assemblea con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del socio.

Articolo 15

Assemblee di seconda convocazione

1. Nell'avviso di convocazione potrà prevedersi un altro giorno per la seconda convocazione, ove nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

2. Le Assemblee di seconda convocazione non possono tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

3. Se il giorno per la seconda convocazione non è già previsto nell'avviso della precedente, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della precedente, con le stesse modalità previste all'articolo 14.

Articolo 16

Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale.

In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato;

comunque, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e sindacale assenti.

Articolo 17

Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento del socio unico Regione Puglia.

2. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole del socio unico Regione Puglia.

Articolo 18

Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento del socio unico Regione Puglia.

2. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole del socio unico Regione Puglia.

Articolo 19

Rappresentanza del socio in Assemblea

Il Socio può partecipare alle Assemblee anche mediante delega nei limiti e con l'osservanza dell'art. 2372 c.c.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 20

Composizione, nomina, requisiti

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero, in conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge, dà un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, secondo decisione dell'Assemblea in sede ordinaria.

2. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea, durano in carica per il periodo fissato dall'Assemblea, che non potrà comunque superare i tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. L'Assemblea dei Soci, nell'ipotesi in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nomina il Presidente del Consiglio, scegliendolo tra tutti gli Amministratori.

4. Gli Amministratori, che devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

5. Gli Amministratori sono rieleggibili.

6. Qualora si dimetta o venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso, deve essere convocata urgentemente l'Assemblea a cura del Collegio Sindacale, il quale nel frattempo può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

7. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati.

In particolare:

7.1 gli amministratori devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza, tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- Attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero

- Attività professionali o di insegnamento universitario o di ricerca in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività della Società, ovvero,

- Funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti

pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori
attinenti a quello di attività della Società, ovvero presso
enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con
i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione
di risorse economico-finanziarie.

7.2. Gli amministratori cui siano state delegate in modo
continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, c.c.,
attribuzioni gestionali proprie del consiglio di
amministrazione, possono rivestire la carica di
amministratore in non più di due ulteriori Consigli di
Amministrazione di altre società. Ai fini del calcolo di tale
limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in
società controllate o collegate da parte dei rappresentanti
dei soci di amministrazioni pubbliche. Gli amministratori cui
non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra,
possono rivestire la carica di amministratore in non più di
cinque ulteriori Consigli di Amministrazione di altre società.

7.3. La carica di amministratore non può essere ricoperta da
colui che:

- a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o
decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte
dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre
1956 n.1423 o della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive
modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti dalla

riabilitazione,

I. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n.267 e successive modifiche e integrazioni;

II. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

III. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera b), salvo il caso di estinzione del reato; le pene previste dalla precedente lettera b), n. I, non rilevano se inferiori ad un anno.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

7.4. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministrare:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al punto 7.3, lettera b);

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene

di cui al precedente punto 7.3, lettera c), con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall'articolo della legge 19 marzo 1990, n.55, e successive modifiche e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

7.5. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione di cui al precedente punto 7.4.

La revoca è dichiarata, sentito l'interessato, nei confronti del quale è effettuata la contestazione, almeno quindici giorni prima della sua audizione.

L'amministratore non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del precedente punto 7,4.

7.6. E' consentito:

- l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione, ove previsto dalla legge, di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

- che la carica di vicepresidente sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto

del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

7.7. E' fatto divieto:

- di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

- di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

7.8. È comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

Articolo 21

Poteri

1. Fermo restando il controllo analogo esercitato dal Socio unico Regione Puglia e nel quadro degli indirizzi programmatici ed operativi formulati dallo stesso ai sensi del precedente Art. 11, comma 2, l'organo amministrativo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, salvo quanto per legge è inderogabilmente riservato all'Assemblea dei soci.

2. Avvalendosi di tali poteri:

- | | |
|---|--|
| a. esprime gli indirizzi generali di gestione; | |
| b. approva il bilancio previsionale o budget; | |
| c. approva i programmi di attività che gli vengono proposti dalla Direzione e ne cura gli aspetti amministrativi; | |
| d. nomina, revoca e licenzia il Direttore Generale, del quale determina il compenso; | |
| e. delibera sull'assunzione, sulle mansioni e sul licenziamento del personale dirigente; | |
| f. delibera su ogni altro atto attinente alla gestione ordinaria e straordinaria e alla organizzazione della Società, che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci sottoponendo alla preventiva approvazione della Regione Puglia gli atti di cui all'Art. 11, commi 1 e 2, nonché le operazioni necessarie alla realizzazione dell'oggetto sociale, ivi comprese quelle all'art. 3.3, del presente Statuto. | |

Articolo 22

Riunioni

- | | |
|---|--|
| 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, dal Presidente o - in caso di sua assenza o impedimento - dal Vice Presidente, se nominato. | |
| 2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente e, nei casi sopra indicati, da parte del Vice Presidente, è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da almeno un Amministratore, con indicazione degli argomenti | |

da trattare.

3. La convocazione è fatta con raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica spediti almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci effettivi presso il loro domicilio, al Direttore Generale presso la sede sociale.

4. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve trovarsi anche il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore più anziano di età.
Alle riunioni del Consiglio partecipa, con voto consultivo, il Direttore Generale.

6. Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario.

7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si

richiede la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. Sarà validamente costituito il Consiglio, ancorché non convocato formalmente, al quale partecipino tutti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi in carica.

9. Il Consiglio nomina un Segretario, scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Articolo 23

Compensi

1. Ai membri dell'organo amministrativo è riconosciuto un compenso annuo stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvederà ai sensi dell'articolo 2389 terzo comma c.c.

Articolo 24

Rappresentanza legale

1. All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e - se nominato - all'Amministratore Delegato, nell'ambito dei poteri delegati, spetta la rappresentanza legale della società.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale spetta al Vice Presidente, se nominato.

La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

3. I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 25

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale cura l'esecuzione delle delibere e delle decisioni dell'Assemblea e dell'organo amministrativo; cura la gestione delle attività operative della Società e sovrintende al funzionamento delle strutture aziendali, condividendone la responsabilità con l'organo amministrativo; collabora con il Collegio Sindacale, per quanto ne sia richiesto, nei limiti delle rispettive competenze; è responsabile del funzionamento degli uffici della Società. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Fornisce all'organo amministrativo, anche su richiesta di quest'ultimo, relazioni, proposte e pareri relativi all'attività sociale.

2. Il Direttore Generale ha, nel rispetto delle superiori prescrizioni, poteri decisionali e di rappresentanza per la gestione ordinaria della Società.

Al Direttore Generale possono essere conferiti dall'organo amministrativo più ampi poteri decisionali e di rappresentanza.

Il Direttore Generale, per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, può avvalersi del Vice Direttore Generale, se nominato.

CONTROLLO

Articolo 26

Controllo della gestione

Il controllo della gestione spetta al Collegio Sindacale.

Articolo 27

Controllo contabile

1. Il controllo contabile è esercitato, su decisione dell'Assemblea ordinaria, da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

2. L'incarico del controllo contabile, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata dell'incarico di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei soci, la quale determina il corrispettivo;

l'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 28

Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione

del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

2. L'Assemblea che procede alla nomina del Collegio designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso dei sindaci.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 29

Esercizio e bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

2. La sorte di eventuali utili di esercizio, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) da destinare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il venti per cento (20%) del capitale sociale, sarà determinata dall'assemblea che approva il bilancio.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 30

Scioglimento

Lo scioglimento della Società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

Articolo 31

Collegio dei Liquidatori

1. Verificatasi una causa di scioglimento, l'Assemblea dei

Soci nomina un Collegio composto di 3 (tre) Liquidatori, di cui uno con funzioni di Presidente.

2. Avvenuta la iscrizione di cui all'articolo 2487-bis comma 1 c.c. gli amministratori cessano dalle loro funzioni.

3. Il Collegio dei Liquidatori ha tutti i poteri di legge per le operazioni di liquidazione.

Articolo 32

Riunioni

1. Il Collegio dei Liquidatori si riunisce presso la sede della società o altrove, purchè in Italia, su convocazione del Presidente o su richiesta, che deve indicare l'ordine del giorno, degli altri due Liquidatori.

2. La convocazione è fatta con raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica spediti almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ai membri del Collegio dei Liquidatori ed ai Sindaci effettivi presso il loro domicilio, al Direttore Generale presso la sede sociale.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza stessa nonché l'ordine del giorno in discussione.

3. E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;

- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

4. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Liquidatore designato dai Liquidatori presenti.

5. Il Collegio nomina seduta stante un Segretario, scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Articolo 33

Deliberazioni

1. Il Collegio dei Liquidatori è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei liquidatori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Liquidatori.

3. Le deliberazioni del Collegio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione, salvo particolari forme richieste dalla legge.

Articolo 34

Devoluzione dell'attivo residuo

Soddisfatti i creditori, ove residui un attivo, i Liquidatori, dopo aver rimborsato ai soci il capitale versato, provvederanno a devolvere, fermi i vincoli di destinazione gravanti sugli immobili, il residuo patrimonio sociale ai Soci.

Articolo 35

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni al socio, ove il presente statuto non prescriba una forma specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate per invio di posta elettronica al corrispondente indirizzo del socio, quale risultanti dal libro soci.

2. Salvo diversa previsione statutaria, le comunicazioni agli amministratori, ai sindaci, al revisore, ai liquidatori ed alla società devono essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo della società quale risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 36

Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.



Firmato digitalmente da
DOMENICO AMORUSO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BARI:80022780722